



Ministero del Turismo

Il Direttore generale della Direzione generale degli Affari generali e delle Risorse umane

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m. e, in particolare, l'art. 30 recante norme relative al "*passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse*";

CONSIDERATO, in particolare, il primo periodo del comma 1 dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 165/2001, il quale prevede che: "*Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.*"

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*" e, in particolare l'articolo 42-bis, secondo cui il "*genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione*";

VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, riguardante "*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*" e s.m.;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e s.m.;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 pubblicato nella G.U. 1 marzo 2021, n. 51, convertito in legge 22 aprile 2021, n.55, istitutivo del Ministero del turismo;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.;

VISTO il D.P.C.M. del 20 maggio 2021, n. 102 recante il "*Regolamento di organizzazione, del Ministero del turismo degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance*" del Ministero del turismo, pubblicato nella G.U. 9/7/2021, n. 163;

VISTO il decreto del Ministro del turismo prot. 1206 del 15 luglio 2021, registrato alla Corte al n. 2196 del 27/7/2021, recante "*Individuazione ed attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell'art. 19, comma 1, del D.P.C.M. del 20 maggio 2021, n. 102*";



Ministero del Turismo

VISTA la Direttiva per l'azione amministrativa del Ministro del turismo anno 2021 del 21 ottobre 2021, prot. n. 173;

VISTO il d.P.C.M. del 26 giugno 2015 con il quale sono state predisposte le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale, adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 17 settembre 2015;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto 26 giugno 2015, concernente i criteri di inquadramento, che dispone: *"Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009, nonché l'insieme dei C.C.N.L. della stagione contrattuale 1994/1997, 1998/2001 e 2002/2005 relativi al processo di privatizzazione del citato personale, nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali – triennio 2016-2018;

VISTO l'articolo 6 del suddetto C.C.N.L. 2006/2009 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in aree funzionali e corrispondenti fasce retributive;

CONSIDERATO che, alla data del presente provvedimento e comunque fino all'applicazione del successivo articolo 7 del citato C.C.N.L. 2006/2009, i profili professionali di inquadramento del personale dipendente coincidono nelle denominazioni con quelli previsti dai Decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e 17 gennaio 1990, n. 44;

CONSIDERATA l'esigenza di acquisire stabilmente il personale in servizio in posizione di comando ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando, al fine di consolidare le esperienze professionali maturate all'interno delle strutture del Ministero e garantire la continuità dell'azione amministrativa;

PREMESSO che nell'Area Seconda esiste la disponibilità dei posti in organico necessaria per l'attivazione della procedura di stabilizzazione del personale in posizione di comando presso il Ministero del turismo;



Ministero del Turismo

ATTESO che dell'emanazione della presente determina sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale;

D E T E R M I N A:

Articolo 1 Posti da coprire

Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, è indetta una procedura di mobilità volontaria per l'immissione nel ruolo unico del Ministero del turismo di n. 6 dipendenti, provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, in servizio - in posizione di comando ovvero in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001 - presso le strutture del Ministero del turismo, equiparati all'Area Terza e relative fasce retributive.

Articolo 2 Requisiti di ammissione

Alla procedura di immissione in ruolo sono ammessi esclusivamente i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma, 2 del decreto legislativo n.165/2001 e s.m. che siano stati assunti per pubblico concorso e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che si trovino in servizio presso il Ministero del turismo, in posizione di comando ovvero in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3 e che risultino in possesso degli ulteriori requisiti di seguito specificati:

a) che abbiano ricevuto il parere positivo al trasferimento da parte del Segretariato Generale o delle Direzioni Generali presso i quali gli stessi prestano servizio ovvero dell'Ufficio di Gabinetto per il personale che presta servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione;

b) che abbiano ricevuto il parere positivo preventivo ed incondizionato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi del sopra citato articolo 30, comma 1, primo periodo, che dovrà essere presentato, unitamente alla domanda di partecipazione, entro la data di scadenza dei termini previsti dalla presente determina e dovrà essere corredato dalle seguenti informazioni:

- posizione giuridica e fascia retributiva (specificando se solo economica ovvero derivante anche da progressione giuridica) e profilo professionale rivestito;



Ministero del Turismo

- espressa dichiarazione che l'Amministrazione di appartenenza è soggetta/non è soggetta a regime di limitazione delle assunzioni e che non può/può sostituire le unità di personale trasferito in mobilità con nuove assunzioni di personale, di cui all'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004;
- estremi della procedura di reclutamento che ha comportato la prima immissione nei ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;

c) che non siano stati destinatari, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) e che non risultino a loro carico procedimenti disciplinari in corso;

d) che non risultino a loro carico procedimenti penali in corso o che siano destinatari di sentenze di condanna che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Gli interessati dovranno rendere note le progressioni giuridiche ed economiche ancora in atto, nonché gli eventuali contenziosi in corso in materia di inquadramento presso l'Amministrazione di appartenenza.

L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: segreteria@ministeroturismo.gov.it - Le richieste di chiarimenti o informazioni saranno riscontrate entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione. Le richieste che perverranno in prossimità della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze potrebbero non essere valutate ove non consentano il rispetto del termine dei sette giorni come specificato al periodo precedente.

Articolo 3

Presentazione delle domande. Termini e modalità.

La domanda di trasferimento di ruolo, redatta esclusivamente sull'apposito modello di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina, e sottoscritta dall'interessato, è trasmessa alla Direzione affari generali e risorse umane – **Ufficio I**, esclusivamente per posta elettronica, per il tramite:

- dell'Ufficio di Gabinetto per il personale che presta servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione;
- del Segretariato generale o della Direzione di appartenenza per il personale in servizio presso il segretariato generale o le direzioni.

La domanda deve pervenire agli Uffici sopra indicati entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determina sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo.

Articolo 4

Esclusione dalla procedura

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alla presente procedura di trasferimento di ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001.



Ministero del Turismo

L'Amministrazione dispone, dandone comunicazione scritta, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dalla presente determina.

Oltre all'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dalla presente determina, costituisce ulteriore causa di esclusione la mancata accettazione ovvero l'accettazione "con riserva" dell'inquadramento proposto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare in ogni momento l'intera procedura al verificarsi di cause ostative, ovvero di non procedere alla stabilizzazione del personale appartenente ad Amministrazioni non soggette a vincoli assunzionali.

Articolo 5

Predisposizione elenco ammessi

A conclusione dell'istruttoria delle istanze di partecipazione, la Direzione affari generali e risorse umane – Ufficio I predispone un elenco dei candidati ammessi alla procedura di mobilità, risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 2 della presente determina, secondo l'ordine di maggiore anzianità di servizio prestato presso il Ministero del turismo.

A parità di anzianità è favorita la minore età anagrafica del candidato.

Articolo 6

Modalità di equiparazione e trattamento economico

L'equiparazione delle posizioni giuridico-economiche degli aspiranti verrà effettuata in base alle Tabelle di cui al dPCM 26 giugno 2015, concernenti l'individuazione della corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto 26 giugno 2015 concernente i criteri di inquadramento, *"Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale"*.

A tal fine, il candidato ammesso alla procedura di mobilità risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 2 della presente determina, sottoscrive apposita dichiarazione di accettazione dell'inquadramento proposto. L'accettazione dell'inquadramento proposto è richiesta a pena di decadenza dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal contratto del Comparto Funzioni centrali.



Ministero del Turismo

Articolo 7 Assunzione in servizio

Il dipendente inserito nell'elenco di cui all'art. 5 fino a concorrenza dei posti messi a bando, è assunto nei ruoli del Ministero del turismo mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa e dai contratti collettivi di riferimento, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

L'inquadramento nel ruolo unico del Ministero del turismo avviene con uno o più decreti.

Articolo 8 Accesso agli atti e trattamento dei dati personali

Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura della presente determina viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della Pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio I della Direzione affari generali e risorse umane del Ministero del turismo.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività della presente procedura.

Il Direttore Generale